

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1365 del 09/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA ANCESCHI F.LLI S.N.C. DI ANCESCHI GIOVANNI E CARLO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ESSICCAZIONE CEREALI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), VIA SANTI N. 39. MODIFICA SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1409 del 09/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove MAGGIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA ANCESCHI F.LLI S.N.C. DI ANCESCHI GIOVANNI E CARLO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ESSICCAZIONE CEREALI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), VIA SANTI N. 39. MODIFICA SOSTANZIALE

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 13.3.2013 n. 59 (*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*);

PRESO ATTO che la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale 14/2/2014 n. 289 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta ANCESCHI F.LLI S.N.C. DI ANCESCHI GIOVANNI E CARLO per l'attività di "essiccazione cereali" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione che comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006, di acque reflue industriali;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;

VISTA la seguente documentazione:

- istanza della ditta ANCESCHI F.LLI S.N.C. DI ANCESCHI GIOVANNI E CARLO, trasmessa alla Provincia di Piacenza dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Monticelli d'Ongina) con nota del 19/10/2015, prot. n. 4132 (prot. Prov.le n. 62282 in pari data) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale conseguente alla modifica sostanziale della precedente situazione emissiva;
- integrazioni formulate dalla Ditta proponente - a seguito della richiesta del 4/11/2015, prot.n. 65412 della Provincia di Piacenza - con nota 24/11/2015, trasmessa dal SUAP con PEC del 30/11/2015 (prot. Prov.le n. 70707 di pari data);

PRESO ATTO che:

- la richiesta è relativa all'installazione di un nuovo essiccatoio per cereali (emissioni E8a, E8b, E8c ed E8d);
- il quantitativo massimo annuo complessivamente lavorato è pari a 15000 t/anno di mais e di 100 t/anno di soia. Per il frumento (max 12000 t/anno) è previsto il solo stoccaggio;
- l'azienda ritiene non possibile la realizzazione di punti di prelievo a norma delle emissioni, tuttavia ipotizza la possibilità di posizionare 4 punti di ispezione per consentirne, comunque, il controllo;
- il nuovo impianto sarà alimentato a metano, mentre quello esistente, realizzato nel 1996, resterebbe alimentato a gasolio a causa del fatto che una conversione comporterebbe, secondo quanto dichiarato dall'azienda, modifiche strutturali non realizzabili. In ogni caso, l'impianto esistente sarà utilizzato sempre meno in quanto dedicato ad attività che necessitano di basse temperature di esercizio che dovrebbero portare ad una riduzione dei consumi di gasolio nell'ordine del 50%. L'impiego del gasolio verrà abbandonato quando l'impianto esistente avrà esaurito la propria vita utile;
- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio mezzi sono trattate mediante un disoleatore. Lo scarico di acque reflue industriali in uscita dal disoleatore recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche e parte delle acque meteoriche di dilavamento;
- lo scarico di acque reflue industriali non subisce variazioni rispetto a quanto autorizzato con AUA rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Monticelli d'Ongina con atto del 24/02/2014, prot. n° 2005.

RICHIAMATE INTEGRALMENTE le risultanze dei lavori della Conferenza di servizi che nella seduta del 29/4/2016 - acquisiti i contributi istruttori degli Enti ed Organismi coinvolti nel procedimento e valutate le integrazioni volontarie presentate dalla Ditta in data 21/4/2016 e 28/4/2016 - ha espresso parere favorevole al rilascio alla ditta ANCESCHI F.LLI S.N.C. DI ANCESCHI GIOVANNI E CARLO dell'Autorizzazione Unica Ambientale che comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali in fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria, che sussistano i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla summenzionata ditta con i limiti e prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *" Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *" Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *" Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta ANCESCHI F.LLI S.N.C. DI ANCESCHI GIOVANNI E CARLO (C. FISC. 00356900332) per l'attività di "essiccazione cereali" svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Via Santi n. 39 a seguito delle modifiche riportate in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali in fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;
2. **di stabilire, per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ESSICCAZIONE CEREALI

Portata massima	70500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	21 m

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	100 mg/Nm ³
le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	

EMISSIONE N. E2 SILO STOCCAGGIO CEREALI

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	17,55 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 SILO STOCCAGGIO CEREALI

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	17,55 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 SILO STOCCAGGIO CEREALI

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	17,55 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 SILO STOCCAGGIO CEREALI

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	13 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 SILO STOCCAGGIO CEREALI

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	13 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 FILTRO RACCOLTA POLVERI

Portata massima	7100 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8a ESSICCAZIONE CEREALI

Portata massima	40000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	21,9 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³
le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	

EMISSIONE N. E8b ESSICCAZIONE CEREALI

Portata massima	40000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno

Altezza minima	21,9	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolato	10	mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35	mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8c ESSICCAZIONE CEREALI

Portata massima	40000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	90	gg/anno
Altezza minima	21,9	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolato	10	mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35	mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8d ESSICCAZIONE CEREALI

Portata massima	40000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	90	gg/anno
Altezza minima	21,9	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolato	10	mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35	mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse;
- fermo restando il rispetto dei limiti di materiale particolato stabilito per E2, E3, E4, E5 ed E6 il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni;
- fermo restando il rispetto dei limiti di ossidi di azoto e di zolfo alle emissioni E8a, E8b, E8c ed E8d, il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- il gasolio utilizzato nell'essiccatoio deve essere conforme a quanto stabilito dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e le caratteristiche del medesimo come documentate dal fornitore devono essere tenute a disposizione degli organi di controllo;
- il nuovo essiccatoio (emissioni E8a, E8b, E8c ed E8d) deve essere dotato di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particolato (come indicato come punto 14 nelle integrazioni trasmesse dal SUAP con nota 30.11.2015) munito di apposito pressostato differenziale per il controllo dell'efficienza del medesimo;
- il camino di emissione E7 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e SMI;
- il nuovo essiccatoio (E8 a,b,c,d) deve essere dotato di prese di misura posizionate in accordo con la specifica tecnica allegata alle integrazioni inoltrate dal SUAP con nota del 30.11.2015 e relativa alle misure eseguite su analogo impianto, raggiungibile in sicurezza secondo quanto previsto dalla Normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- il camino E1, proveniente dall'essiccatoio esistente, deve essere dotato di prese di misura raggiungibile in sicurezza, secondo quanto previsto dalla Normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o metodo UNI 10169 per la determinazione delle portate o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - o metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del materiale particolato;

- per la verifica dei limiti di emissione degli ossidi di azoto e di zolfo il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello riportato in allegato al D.M. 25.8.2000, in alternativa può essere fatto ricorso all'analizzatore con celle elettrochimiche;
 - j) la durata dei campionamenti **per la misura del materiale particellare** deve essere pari a 60 minuti ovvero il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
 - k) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - l) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;
 - m) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - n) sul registro degli autocontrolli devono essere annotati gli interventi di manutenzione alla serranda antipolvere dell'essiccatoio esistente (emissione E1) ed alle serrande antipolvere ed al filtro del nuovo essiccatoio (emissioni E8a, E8b, E8c ed E8d);
 - o) in sede di messa a regime, oltre ai controlli miranti alla verifica del rispetto dei limiti fissati per le emissioni E8a, E8b, E8c ed E8d, deve essere effettuato almeno un autocontrollo alle medesime emissioni mirante alla determinazione dei composti organici volatili espressi come Ctot utilizzando il metodo UNI EN 12619;
 - p) il termine ultimo di messa in esercizio dell'impianto generante le emissioni E8a, E8b, E8c ed E8d è fissato a trentasei mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - q) il termine ultimo di messa a regime dell'impianto generante le emissioni E8a, E8b, E8c ed E8d è fissato a trentasei mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - r) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'arpa nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
 - s) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto dei limiti previsti alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. Tali limiti sono da rispettarsi nel pozzetto di prelievo fiscale;
4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - c) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi/oli dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

- d) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento dello stesso impianto di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Monticelli d'Ongina, al Gestore del Servizio Idrico Integrato ed all'Arpae, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Monticelli d'Ongina, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;
5. **di impartire**, per quanto attiene l'impatto acustico di cui alla comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995, la seguente prescrizione:
- dovrà essere effettuata una verifica strumentale da parte del richiedente, del reale rispetto dei valori limite con tutti gli impianti in regime di funzionamento contemporaneamente, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della DGRER n. 673/2004;
6. **di fare salvo** che:
- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
7. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Monticelli d'Ongina) sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con DD n. 289 del 18.2.2014 dalla Provincia di Piacenza e rilasciata con atto n. 2500 del 24.2.2014 dal SUAP medesimo;
 - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.